

Provincia di Biella

Subingresso nella titolarità di concessione d'acqua ad uso Energetico (idroelettrico) dal torrente Elvo, in Comune di Sordevolo, riconosciuta a Valderna S.r.l. con D.D. n° 592/2021, assentito con D.D. n. 1.571 del 14.10.2021 a VERONIKI WATER POWER DUE S.r.l. - PRAT. 335BI.

Estratto della Determinazione Dirigenziale n. 1.571 del 14.10.2021

(omissis)

IL DIRIGENTE

dell'Area Tutela e Valorizzazione Ambientale

(omissis)

DETERMINA

di riconoscere, ai sensi dell'art. 31 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n° 10/R e ss.mm.ii, salvi i diritti di terzi e nei limiti della disponibilità dell'acqua, alla Società "VERONIKI WATER POWER DUE S.r.l." – con sede legale in via Larga 9 – 20122 MILANO - (Cod. fiscale: 11845090965) – il subingresso nella titolarità della concessione oggetto della D.D. 16 giugno 2010 n° 1.630 e della successiva D.D. 14 aprile 2021 n. 592, attualmente in capo a "VALDENNA S.r.l." – con sede legale in viale Coni Zugna 5/A - 20144 MILANO - (Cod. Fiscale: 02071940346), per derivare l/s massimi 360 e l/s medi 210 d'acqua, ad uso Energetico, dal torrente Elvo, in Comune di SORDEVOLO, per produrre sul salto utile di mt. 439 la potenza nominale media di Kw. 903,80 di energia elettrica – Fascicolo provinciale: 335BI – Cod. utenza regionale: BI00889 - Scadenza: 15 giugno 2040; di stabilire che la concessione continuerà ad essere vincolata agli obblighi e condizioni prescritti dal disciplinare n° 2.120 di Rep. - sottoscritto in data 13.05.2010 - approvato con la D.D. 1.630/2010 (omissis).

Il Dirigente Responsabile

Dr. Graziano STEVANIN

Estratto Disciplinare di concessione n. 2.120 di Rep. del 13 maggio 2010

ART. 16 – RISERVE E GARANZIE DA OSSERVARSI

Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Saranno eseguite e mantenute a carico del concessionario tutte le opere necessarie, sia per gli attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime del torrente Elvo in dipendenza della concessa derivazione, tanto se il bisogno di dette opere si riconosca prima di iniziare i lavori, quanto se venga accertato in seguito. Il concessionario è tenuto all'esecuzione a sue spese delle variazioni che, a giudizio insindacabile della Pubblica Amministrazione, le circostanze sopravvenute rendano necessarie nelle opere relative alla concessione per la salvaguardia dell'ambiente naturale, dell'alveo o bacino, della navigazione, dei canali, delle strade ed altri beni laterali, nonché dei diritti acquisiti dai terzi in tempo anteriore alla concessione. Il concessionario assume inoltre tutte le spese dipendenti dalla concessione, oltre a quelle indicate all'Art. 22 (omissis).

Il Responsabile del Procedimento

Dr. Marco Pozzato